SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3790

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2006

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di porre mano ad una seria e forte riforma della professione forense nel nostro Paese è ormai pressoché universalmente avvertita e condivisa, in primo luogo dallo stesso mondo forense e – non meno – dagli studiosi e dai giuristi che recentemente si sono cimentati, più che in passato numerosi e qualificati, in questa materia.

Non occorre rammentare quanto la normativa che attualmente regolamenta tale complessa e delicata materia, dai diretti risvolti costituzionali perché l'attività difensiva è esercitata in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, sia ormai del tutto superata.

Ciò non solo a cagione del lunghissimo tempo passato dal 1933-1934, anni a cui tuttora risale l'impianto generale della legge forense, e che anzi ne testimonia un'ammirevole longevità, ma dell'ormai abissalmente diversa temperie sociale, istituzionale, costituzionale e politica in cui l'avvocatura contemporanea è chiamata ad operare.

Sta di fatto che la legge professionale forense è tuttora il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 24, ed oggetto di molte, ma non particolarmente devastanti interpolazioni successive.

Da quella data, oltre cinquanta sono state le proposte di riforma organica della legge professionale affastellatesi indarno ormai solo nella memoria degli atti parlamentari.

Senza voler sovraccaricare di significati e valenze retoriche il tema, un'avvocatura libera, autorevole e dotata di prestigio ed autonomia culturale e sociale è non l'unico, ma certamente uno dei più significativi indicatori di una società evoluta e moderna.

L'avvocatura è il cuore della tutela dei diritti, del valore civico fondante della difesa del cittadino e della persona; l'avvocatura non opera per garantire l'egoismo individualista del potente, ma per attuare il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

Alla centralità del respiro costituzionale si è inteso, nella presente proposta, aggiungere anche la centralità dell'ordinamento comunitario; sta emergendo del tutto condivisibilmente, infatti, l'esigenza non solo di un adattamento formale ed urgente alle più recenti direttive comunitarie in materia di qualifiche e servizi professionali, ma di delineare una figura talora definita dalla dottrina, di «avvocato comunitario», di un professionista cioè che per la modernità dei mezzi organizzativi a sua disposizione, pur nella capacità di mantenere viva la grande tradizione forense italiana, sia in grado di svolgere un ruolo professionale significativo sui grandi mercati degli affari europei ed internazionali e ad un tempo un ruolo significativo, coraggiosamente riformatore, nella società italiana bisognosa di energie professionali e della conoscenza indirizzate allo sviluppo.

Il quadro attuale della professione forense in Italia non è soddisfacente; i dati in nostro possesso, elaborati e commentati sia dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, sia dal Consiglio nazionale forense (CNF), sia dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (OUA), dimostrano l'esistenza di un «sistema professionale» non unitario, composto di professionisti dalla disparata capacità economica e concentrati soprattutto in alcune aree geografiche del paese.

L'enorme numero degli avvocati, ormai circa 170.000, troppi dei quali neppure iscritti alla Cassa forense e dunque condannati ad una evidente marginalità sociale; l'accesso tuttora contrassegnato da ampi margini di aleatorietà perché praticato mediante un discutibile esame, ora addirittura

itinerante nella fase della correzione degli elaborati scritti; il *trend* inarrestabile di nuovi ingressi finalizzati più alla ricerca di un'alternativa ad una diversa occupazione stabile che alla ricerca di effettive occasioni di lavoro professionale, rendono una riforma dell'accesso non più rinviabile. Pur mantenendo il principio di libertà a cui doverosamente deve ispirarsi una professione genuinamente ed intrinsecamente liberale come l'avvocatura, non possono mancare misure di rafforzamento della qualificazione dell'accesso e di verifica periodica della qualità minima dell'attività professionale.

Quanto alle forme di governo dell'avvocatura, si è inteso confermare la struttura ordinistica, di cui si auspica attraverso il riconoscimento dell'autonomia una forte modernizzazione, mentre appare necessario prevedere l'esercizio della professione forense oltre che nelle tradizionali forme associative ed individuali anche in forma societaria, come del resto è già previsto dalla legge, anche se le vere e proprie società tra professionisti (STP) tardano a trovare nel nostro diritto vigente la loro pratica attuazione.

Fra i punti più significativi del testo, che si ispira nell'impianto generale a quello predisposto fin dal 2003 dal CNF seppur con alcuni scostamenti, vi è quello di richiamare senza esitazioni l'aspetto economico della professione forense, pur senza cadere nell'errore di una frettolosa equiparazione fra attività professionale ed attività d'impresa.

È opportuno segnalare che, in materia disciplinare, ci si è preoccupati di introdurre un correttivo all'usuale previsione di un'identificazione totale fra struttura ordinistica e struttura disciplinare, mediante l'attuazione di un meccanismo di trasferimento dell'esercizio dell'azione disciplinare ad Ordine diverso da quello di iscrizione, sul modello della competenza a giudicare i magistrati di uffici diversi da quelli di appartenenza.

L'obiettiva scarsa efficacia dell'attuale giustizia domestica, con conseguente calo del prestigio dell'avvocatura e sfiducia dei cittadini-utenti nella capacità del sistema professionale di governare la categoria e reprimere con nettezza le deviazioni da quella condotta irreprensibile che ci si attende dal professionista, farebbe ritenere auspicabile forse ancor più incisivamente la costituzione di organi disciplinari autonomi, meno condizionati dal rapporto elettivo e dalla eccessiva contiguità fra le corti disciplinari e coloro che potrebbero essere soggetti alla loro giurisdizione; sarà questo uno dei temi del dibattito che ci si augura precederà l'approvazione della riforma.

In tutti i temi, il disegno di legge si ispira al principio della introduzione ovunque possibile di profonde innovazioni, anche perché, per la data della sua presentazione al termine della legislatura, esso vuol significare soprattutto la testimonianza che si tratta di un tema essenziale per lo sviluppo del Paese, che aprirà l'ormai prossima XV legislatura, e dare l'occasione per l'avvio di un dibattito, nella consapevolezza che solo la combinazione di un'ampia discussione (ovviamente soprattutto all'interno dell'avvocatura, ma anche delle altre componenti del mondo giudiziario), di un'indagine conoscitiva sul modello di quella che è stata esperita con grande utilità in Inghilterra ed infine di una riflessione comparatistica sugli ordinamenti forensi dei Paesi europei e degli Stati Uniti d'America potranno congiuntamente produrre come risultato finale un testo condiviso che sia poi accolto con soddisfazione dagli avvocati italiani.

Il disegno di legge è costruito così da essere compatibile con i princìpi della riforma, auspicabilmente da attuare con legge-quadro, delle professioni intellettuali che dovrà anch'essa con assoluta urgenza essere approvata nella prossima legislatura; al proposito, si è fatto riferimento ai testi elaborati durante un lunghissimo dialogico lavoro, purtroppo infruttuoso quanto ad esito finale, svoltosi in questa XIV legislatura nella Commissione Giustizia del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge, nel rispetto della Costituzione e della normativa comunitaria.

2. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Funzioni dell'avvocato)

1. L'avvocato è un professionista che opera in piena libertà, autonomia e indipendenza, nell'esplicazione della libertà di iniziativa professionale ed economica privata garantita dalla Costituzione.

2. L'opera professionale dell'avvocato è essenziale per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, specie nel processo, e concorre ad assicurare l'attuazione dell'ordinamento giuridico.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'avvocato è soggetto soltanto alla Costituzione, alla legge ed alle fonti di autonomia riconosciute dalla presente legge.

4. Sono funzioni dell'avvocato la consulenza legale professionale e, in via esclusiva, la rappresentanza e l'assistenza nei procedimenti sia giurisdizionali che arbitrali.

5. La professione forense può essere esercitata in forma individuale, associata o societaria, in base alle disposizioni della presente legge e secondo quanto previsto dal comma 6.

6. La legge ed il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, definiscono le forme societarie utilizzabili per l'esercizio della professione forense e dettano disposizioni in ordine alla legittimità ed alla composizione delle società multiprofessionali.

Art. 3.

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e le norme deontologiche.

2. Costituiscono doveri dell'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale l'indipendenza, la fedeltà, l'aggiornamento professionale volto ad assicurare la competenza, la lealtà, la correttezza e il rispetto del segreto.

3. La violazione dei doveri professionali costituisce illecito disciplinare.

Art. 4.

(Esercizio della professione)

1. L'avvocato deve essere iscritto nell'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale.

2. Il domicilio professionale è il luogo dove l'avvocato esercita prevalentemente la professione.

3. Ogni variazione del domicilio professionale, nonché l'apertura di uno o più studi professionali in luoghi diversi da quello dichiarato, deve essere immediatamente comunicata al Consiglio dell'ordine di apparte-

nenza e a quello del luogo di trasferimento o di nuova sede dello studio.

4. Gli avvocati esercitano l'attività di consulenza e di rappresentanza e difesa processuale senza limitazioni territoriali.

5. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è riservato agli iscritti nel relativo albo speciale, di cui all'articolo 15.

Art. 5.

(Giuramento)

1. Per potere esercitare la professione l'avvocato deve assumere, dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta, l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la seguente formula: «Consapevole dell'essenzialità del ruolo della difesa nella Costituzione della Repubblica e dell'alta dignità della professione forense, mi impegno solennemente ad osservare con indipendenza e lealtà i doveri ad essa inerenti e i compiti che la legge mi affida».

Art. 6.

(Titolo di avvocato e specializzazioni)

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

2. È vietato l'uso del titolo a chi sia stato radiato o cancellato per motivi disciplinari.

3. L'avvocato può indicare soltanto il titolo e l'eventuale abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori o ai tribunali ecclesiastici. È peraltro consentita la indicazione dei settori dell'attività effettivamente svolta, nei limiti indicati dal codice deontologico, emanato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *c)*.

4. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere il titolo di specialista, secondo modalità da definire con apposito re-

golamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche o che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

Art. 7.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentito all'avvocato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice deontologico, fornire informazioni sulla propria attività professionale.

2. È consentito altresì all'avvocato lo svolgimento di attività pubblicitaria e promozionale in ordine alla propria attività professionale, purché svolta in forma leale, non ingannevole o suggestiva, non comparativa e non denigratoria di altri professionisti e nel rispetto della dignità professionale.

Art. 8.

(Formazione permanente)

1. Il Consiglio nazionale forense provvede a determinare, con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, gli indirizzi generali della formazione professionale e specialistica, iniziale e permanente, e dell'aggiornamento, da effettuare mediante corsi di aggiornamento, seminari o altre iniziative, e sovrintende alle attività che debbono essere espletate dagli ordini territoriali, in collaborazione con il sistema universitario, per assi-

curare la qualità della professione e contribuire al migliore esercizio della stessa.

Art. 9.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato deve assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, eventualmente ricevuti in deposito dai clienti.

2. I massimali della polizza assicurativa di cui al comma 1 devono essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità, secondo i criteri indicati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere forme collettive, associate o convenzionate di assicurazione con il concorso organizzativo degli ordini territoriali e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Della stipulazione della garanzia assicurativa e di ogni successiva variazione deve essere data comunicazione al competente Consiglio dell'ordine.

5. La mancata osservanza di quanto previsto ai commi da 1 a 4 costituisce illecito disciplinare.

Art. 10.

(Tariffe professionali)

1. Il Consiglio nazionale forense approva ogni due anni tariffe professionali indicative, che stabiliscono il valore economico medio delle singole prestazioni professionali.

2. La tariffa può prevedere una determinazione del compenso anche in relazione al valore economico dell'affare a cui la prestazione si riferisce.

3. In mancanza di una pattuizione specifica del compenso per la prestazione professionale, le tariffe approvate dal Consiglio nazionale forense sono obbligatorie.

Titolo II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 11.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno;

c) il registro dei praticanti;

d) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

e) ogni altro albo o registro previsto dalla legge.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai Consigli dell'ordine, sono disciplinati con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 12.

(Iscrizione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo, agli elenchi speciali e ai registri,

di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*:

a) avere superato l'esame di abilitazione ovvero possedere una qualifica ritenuta, ai sensi della presente legge, equivalente al superamento del detto esame;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 13;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 372-*bis*, 374, 374-*bis*, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o per altro grave delitto;

g) non avere superato il cinquantesimo anno di età, salvo il caso di reiscrizione.

2. Per l'iscrizione al registro dei praticanti, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, è necessario il possesso del diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, nonché dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, lettere da *b)* a *g)*.

3. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. L'avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di dieci anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 13.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente, esclusi quelli di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa, svolta in nome proprio od altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è consentito svolgere le funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e di assumere incarichi di ausiliario e consulente nei procedimenti giurisdizionali nei casi previsti dalla legge;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali;

d) con qualsiasi lavoro subordinato, pubblico o privato, e con qualunque impiego o ufficio pubblico con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, degli organi costituzionali, delle regioni, delle province e dei comuni, e in generale di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, fatta eccezione per i docenti universitari e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria statali.

2. L'esercizio della professione di avvocato è altresì incompatibile con il mandato parlamentare, con l'assunzione delle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario governativo e con l'assunzione dell'incarico di componente le Autorità di garanzia, nonché con l'assun-

zione delle cariche di presidente e assessore regionale, presidente di provincia e sindaco di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia.

Art. 14.

(Permanenza dell'iscrizione all'albo)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo.

2. La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data dalla dichiarazione, ai fini delle imposte dirette, di un reddito professionale pari a quello richiesto per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, calcolato in base alla media dei redditi dichiarati nell'ultimo triennio.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, possono essere previste forme alternative di prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, cause giustificative del mancato esercizio effettivo e continuativo della professione e casi di esenzione dal rispetto dei parametri di cui al comma 2.

4. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina altresì le modalità con cui devono essere presentate le dichiarazioni annuali necessarie all'accertamento del requisito della effettività e continuità dell'esercizio della professione e le modalità con cui i Consigli dell'ordine, d'intesa con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, verificano l'effettività e continuità dell'esercizio della professione, anche mediante richiesta di informazioni agli uffici giudiziari e finanziari e alla medesima Cassa di previdenza.

5. In caso di omissione della dichiarazione di cui al comma 2, il Consiglio dell'ordine può diffidare l'iscritto ad eseguire tale adempimento nel termine di giorni trenta dalla diffida. In caso di mancata ottemperanza entro il predetto termine, il Consiglio provvede

alla sospensione dall'esercizio della professione secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare.

6. La mancanza della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato nelle forme e con le garanzie del procedimento disciplinare.

7. I Consigli dell'ordine possono assumere, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, anche provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione, secondo le modalità proprie del procedimento disciplinare, in caso di omissione delle comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti

8. In caso di cancellazione, è ammessa la reiscrizione all'albo. Se la domanda è presentata oltre dieci anni dalla cancellazione, la reiscrizione è subordinata alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilire con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 15.

(Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta da chi abbia, alternativamente:

a) superato il relativo esame, disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni, che dimostrino di avere compiuto durante tale periodo effettiva e proficua pratica relativa a giudizi di cassazione, frequentando lo studio di un avvocato abilitato al patrocinio avanti la Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori; l'attestazione di compiuta pratica è rilasciata dall'avvocato con il visto del competente Consiglio dell'ordine;

b) esercitato lodevolmente e continuativamente la professione di avvocato per almeno quindici anni; il requisito del lodevole e continuativo esercizio della professione è verificato dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. La conservazione dell'iscrizione nell'albo speciale è condizionata alla permanenza dell'iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal Consiglio nazionale forense secondo modalità determinate con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 16.

(Iscrizioni speciali di diritto)

1. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limite di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere da *b)* a *g)*:

a) coloro che siano stati avvocati dello Stato;

b) i docenti universitari, ordinari o associati, inquadrati in settori scientifico-disciplinari strettamente attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento;

c) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili dopo cinque anni di esercizio delle funzioni.

Art. 17.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, che si occupino esclusivamente della trattazione degli affari legali e della difesa

nei giudizi dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risultino la stabile costituzione di un ufficio legale, con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione degli affari legali e del patrocinio in giudizio dell'ente stesso, e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva delle predette funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

Titolo III

FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Capo I

RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 18.

(Corsi di laurea specialistici)

1. Le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private assicurano che gli insegnamenti dei corsi di laurea specialistici nelle materie giuridiche si caratterizzino anche con riferimento al profilo della formazione professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia didattica degli atenei e della libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza garantiscono che nei metodi didattici e nei programmi di insegnamento vi sia adeguato spazio per gli aspetti pratici e casistici degli studi giuridici.

Art. 19.

(Integrazione dei consigli di facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 18, i consigli delle facoltà di giurisprudenza possono essere integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da altro avvocato delegato dal Consiglio dell'ordine medesimo.

2. Previo parere positivo del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidi della facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio di facoltà di giurisprudenza delle università viciniori.

Art. 20.

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipula di apposita convenzione, l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto sui problemi della formazione professionale forense e dell'esercizio dell'avvocatura.

CAPO II

CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 21.

(Abilitazione alla professione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si consegue superando il relativo esame, al termine di un periodo di formazione nel corso del quale sono svolte contestualmente le seguenti attività:

a) svolgimento del tirocinio biennale presso uno studio legale privato o presso i soggetti di cui all'articolo 26, comma 5;

b) frequenza di un corso di formazione biennale presso le scuole di specializzazione per le professioni legali o le scuole forensi di cui all'articolo 22.

Art. 22.

(Norme relative alle scuole di specializzazione per le professioni legali e alle scuole forensi)

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza, istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e le scuole forensi istituite presso i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione biennali per l'accesso alla professione di avvocato. La frequenza ed il superamento di detti corsi è condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 devono prevedere un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio pratico.

3. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere vincolante del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, sono definiti i criteri e le linee guida relativi all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

5. Con il decreto di cui al comma 4 si provvede altresì a disciplinare:

a) le metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione;

b) l'affidamento degli insegnamenti a docenti universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

c) l'esame conclusivo del biennio, identico a livello nazionale, da svolgere presso la sede della scuola, consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, prevedendosi in ogni caso la redazione di almeno due atti giudiziari; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno del corso di formazione;

d) la costituzione delle commissioni esaminatrici, nominate, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composte di tre membri: un avvocato, con funzioni di presidente, un magistrato e un docente universitario appartenente alla fascia degli ordinari. È esclusa la nomina di sottocommissioni;

e) l'attribuzione di idonei sostegni economici a beneficio dei laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del *curriculum* di studi, mediante misure specifiche concordate con il sistema nazionale e regionale del diritto allo studio universitario, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

f) la concessione di agevolazioni fiscali e provvidenze speciali anche per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

Art. 23.

(Scuole forensi)

1. I corsi di formazione per l'accesso all'esame di avvocato sono tenuti anche dalle scuole forensi istituite presso i Consigli degli ordini, circondariali o distrettuali, degli avvocati.

2. Le Scuole forensi sono organizzate e gestite dai Consigli dell'ordine, che ne sostengono l'onere, con facoltà di istituire una tassa di iscrizione e di frequenza e di accedere ai fondi pubblici stanziati a tale scopo.

3. I Consigli dell'ordine degli avvocati limitrofi possono istituire scuole forensi comuni.

4. I Consigli degli ordini possono stabilire convenzioni con enti pubblici e privati per l'organizzazione e la gestione dei corsi, o affidarne la gestione ad apposita fondazione di diritto privato.

5. I corsi hanno durata biennale. Essi sono approvati con decreto del Ministro della giu-

stizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio nazionale forense, che adotta, con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, le linee guida relative all'organizzazione, al numero dei partecipanti e al funzionamento dei corsi, e indica gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

Art. 24.

(Accesso alle scuole forensi)

1. L'ammissione al corso di formazione presso una scuola forense è subordinata all'iscrizione nel registro dei praticanti e ad un colloquio diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle seguenti materie: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e giustizia amministrativa.

2. L'esito positivo del colloquio consente l'ammissione ai corsi di formazione limitatamente al triennio successivo.

3. La commissione per la valutazione del colloquio è composta da due avvocati, uno dei quali la presiede, designati dai presidenti dei Consigli dell'ordine tra gli iscritti all'albo da almeno quindici anni, nonché da un magistrato dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello, designato dal presidente della corte di appello.

4. Il colloquio si svolge presso la sede del Consiglio dell'ordine nel cui territorio risiede il candidato.

Art. 25.

(Organizzazione dei corsi)

1. Il Consiglio nazionale forense sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine predisponendo linee operative e svi-

luppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, con riferimento alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

2. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

3. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il Consiglio nazionale forense può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

4. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il Consiglio nazionale forense si avvale dei propri organi ed uffici e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

5. Il Consiglio nazionale forense può affidare la gestione operativa, totale o parziale, delle attività di cui al comma 1 alla Fondazione dell'avvocatura italiana, ovvero ad altro organismo.

CAPO III

TIROCINIO PRATICO

Art. 26.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi.

2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità prescritte da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, ed è comunque incompatibile con il rapporto di impiego, pubblico o privato, e con l'esercizio di attività di impresa.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve prevedere peculiari modalità di svolgimento della pratica per i praticanti iscritti ai corsi di formazione di cui al capo II, in modo da garantire loro la possibilità di frequentare i corsi contemporaneamente allo svolgimento del tirocinio pratico.

4. Il tirocinante può trasferirsi per compiere il periodo prescritto di tirocinio in tutto il territorio nazionale, purché i distinti periodi di tirocinio siano non inferiori a sei mesi. Allorquando il tirocinio sia stato svolto in diversi periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine, il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal Consiglio dell'ordine presso il quale è stato svolto l'ultimo semestre di pratica.

5. Il praticante, limitatamente a un semestre ogni anno, può svolgere il tirocinio anche in altri paesi dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente, abilitati all'esercizio della professione forense, purché il periodo di pratica presso ciascuno studio non sia inferiore a sei mesi.

6. Il tirocinio può essere svolto anche presso l'Avvocatura dello Stato e presso gli uffici legali degli enti pubblici.

7. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso per l'attività da questi eventualmente svolta in favore dello studio presso cui svolge il tirocinio.

Art. 27.

(Abilitazione al patrocinio)

1. Trascorso il primo semestre di tirocinio, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto davanti al presidente del Consiglio dell'ordine o a un consigliere delegato, il praticante avvocato può esercitare la professione, soltanto su espressa de-

lega dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio, sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultimo e, comunque, limitatamente alle materie di competenza del giudice di pace.

2. L'attività di patrocinio, di cui al comma 1, può essere svolta per un periodo non superiore a quattro anni non rinnovabili né in alcun modo prorogabili.

Art. 28.

(Doveri dell'avvocato)

1. Gli avvocati sono tenuti:

a) ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso;

b) ad istruire i praticanti e a dar loro la consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società;

c) a rilasciare al termine del periodo l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. È possibile svolgere la pratica forense esclusivamente sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nell'albo da almeno otto anni.

3. Ciascun avvocato, anche se operante in uno studio associato, può assumere sotto la propria vigilanza un numero di praticanti non superiore a due.

4. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 3, con propria deliberazione, su richiesta dell'avvocato, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate, e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1.

5. La violazione da parte dell'avvocato delle norme di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare punito con la sanzione non inferiore alla censura.

CAPO IV

ESAME DI ABILITAZIONE

Art. 29.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto da coloro che hanno effettuato il tirocinio pratico e conseguito il diploma rilasciato al termine del corso di formazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta riguardante il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, e consistente in due elaborati, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle suindicate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima;

b) in una prova orale vertente sulla conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense e su almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale, diritto comunitario.

3. Le prove sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Art. 30.

(Indizione dell'esame)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto in unica sede nazionale in Roma, con decreto del Ministro della giustizia entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

Art. 31.

(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, è composta da sette membri effettivi e sette supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; due effettivi e due supplenti sono docenti con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente, nominato fra i componenti avvocati.

3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono adottate le disposizioni

per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove ed ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove.

4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che siano membri dei Consigli dell'ordine, del Consiglio nazionale forense o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componenti del Consiglio nazionale forense, nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.

6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

(Periodo transitorio)

1. Fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui all'articolo 33, al termine del periodo di tirocinio pratico di due anni, da svolgere secondo i princìpi e con

le modalità di cui al capo III, senza avere frequentato un corso di formazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una volta sola, per ulteriori due anni.

3. Alla proroga di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense.

Art. 33.

(Esame per i praticanti non diplomati presso le scuole)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 32, è indetto presso ciascuna sede di Corte d'appello con un unico decreto del Ministro della giustizia.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate le sedi di effettuazione dell'esame e sono stabiliti i giorni nei quali hanno luogo le prove scritte.

3. L'esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi, e consiste:

a) in tre prove scritte su temi aventi ad oggetto la redazione di atti giudiziari o pareri concernenti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa;

b) in una prova orale consistente nella illustrazione delle prove scritte e in una breve discussione sulla conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense, nonché su questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.

4. I temi di cui al comma 3, lettera *a),* sono sorteggiati in una rosa predisposta dal Ministro della giustizia e sono formulati in

modo che il candidato possa dimostrare, oltre alla conoscenza dei princìpi, anche la sua attitudine alla trattazione di questioni attinenti a fattispecie concrete.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni di esame, nonché i criteri per la valutazione delle prove scritte.

6. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo per l'ammissione alle prove orali anche per la successiva sessione d'esame.

Titolo IV

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

ORDINI CIRCONDARIALI

Art. 34.

(Ordini forensi)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.

2. I Consigli circondariali hanno la rappresentanza istituzionale dei rispettivi Ordini.

3. Gli Ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione. Essi sono istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla Costituzione, dalla presente legge e delle regole deontologiche. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 35.

(Ordine circondariale forense)

1. Fanno parte dell'Ordine circondariale gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali, di cui all'articolo 11.

2. Gli avvocati iscritti, di cui al comma 1, eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Art. 36.

(Organi dell'Ordine circondariale)

1. Sono organi dell'Ordine circondariale l'assemblea degli iscritti, il Consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'Ordine circondariale.

Art. 37.

(Assemblea)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono stabilite le modalità di convocazione e celebrazione dell'assemblea degli iscritti in forma ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo; l'assemblea ordinaria per la elezione del Consiglio e del collegio dei revisori dei conti è convocata almeno due mesi prima della loro scadenza.

Art. 38.

(Consiglio dell'ordine)

1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquanta iscritti;

b) da sette membri, qualora l'Ordine conti fino a centocinquanta iscritti;

c) da nove membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'Ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'Ordine conti fino a millecinquecento iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'Ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'Ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti all'albo al giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali.

3. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

4. Sono eleggibili coloro che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e che non abbiano riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare, anche non definitiva, diversa dall'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione: i consiglieri possono essere rieletti consecutivamente due volte.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, al consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti e successivamente, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero dei

voti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; il Consiglio provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il Consiglio dura in carica un triennio.

8. Il Consiglio elegge il presidente e, nei Consigli con almeno quindici componenti, può eleggere fino a tre vicepresidenti, un segretario ed un tesoriere.

9. La nomina a consigliere è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale forense e di componente degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 39.

(Compiti e prerogative del Consiglio)

1. Il Consiglio:

a) tutela l'indipendenza e il decoro della professione;

b) vigila sull'osservanza dei doveri professionali degli iscritti;

c) provvede alla regolare tenuta ed alla revisione degli albi, dei registri e degli elenchi, curandone il tempestivo e costante aggiornamento;

d) cura i corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

e) approva i regolamenti interni;

f) determina il contributo annuale di iscrizione e gli altri contributi dovuti dagli iscritti;

g) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti.

Art. 40.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti

dagli iscritti con le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

3. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo annualmente all'assemblea.

Art. 41.

(Scioglimento del Consiglio)

1. Il Consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se ricorrono altri gravi motivi.

2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni del Consiglio, da tenere entro i successivi trenta giorni.

4. Ove necessario per l'esercizio delle sue funzioni, il commissario straordinario può nominare un comitato, composto da non più di sei membri scelti fra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 42.

(Durata e composizione)

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in

carica quattro anni; i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte.

2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a cinquemila e in numero di due per ciascun distretto con più di cinquemila iscritti. Il voto è espresso per un solo nominativo; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i propri rappresentanti negli organi giurisdizionali e negli altri organi nei quali tale rappresentanza sia prevista da disposizioni di legge.

Art. 43.

(Funzioni)

1. Il Consiglio nazionale forense:

a) esercita la giurisdizione, nei limiti di cui all'articolo 44;

b) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;

c) emana, e periodicamente aggiorna, il codice deontologico;

d) emana i regolamenti interni e avanza le richieste e le proposte previste dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, di cui all'articolo 15;

f) determina la tassa di iscrizione ed il contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Ordini circondariali per le spese necessarie al loro funzionamento e all'esercizio delle loro funzioni;

g) approva il bilancio;

h) pubblica l'albo nazionale;

i) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

Art. 44.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il Consiglio nazionale forense decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche; ad esse partecipa un sostituto delegato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 45.

(Funzionamento)

1. Presso il Consiglio nazionale forense sono istituite una o più sezioni per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. Immediatamente dopo la sua costituzione, il Consiglio nomina i componenti di ciascuna sezione giuriasdizionale.

3. Ciascuna sezione decide con la presenza di almeno otto componenti, oltre al presidente o ad un vicepresidente appositamente designato, che la presiede secondo turni prestabiliti e che, in caso di grave impedimento, può essere sostituito da un consigliere delegato dal presidente.

4. Nel procedimento innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio nazionale forense si applicano le norme del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti di competenza delle sezioni giurisdizionali si applicano le norme

del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici.

6. Per l'assolvimento di specifiche esigenze, il Consiglio può istituire commissioni, presiedute da un vicepresidente o da un consigliere all'uopo delegato, composte da non più di otto membri, scelti anche fra esterni al Consiglio.

Art. 46.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli avvocati iscritti all'albo da almeno quindici anni.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quelle di consigliere dell'Ordine e di componente degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico preesistente.

CAPO III

ASSEMBLEE

Art. 47.

(Assemblea generale)

1. Il Consiglio nazionale forense convoca ogni due anni l'assemblea generale con le modalità previste dal proprio regolamento.

Art. 48.

(Assemblee circondariali e distrettuali)

1. Il presidente dell'Ordine circondariale, previa delibera del Consiglio, convoca l'assemblea degli iscritti, almeno una volta l'anno.

2. A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'Ordine più grande per numero di iscritti del distretto convoca i Consigli degli ordini circondariali del distretto per deliberare su materie di comune interesse.

Art. 49.

(Unioni distrettuali e regionali)

1. Con statuti approvati dal Consiglio nazionale forense possono essere costituite unioni distrettuali, regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

Art. 50.

(Associazioni ed unioni forensi)

1. Le associazioni e le unioni forensi svolgono nei confronti delle istituzioni forensi, di quelle territoriali e di quelle giudiziarie opera

di segnalazione, organizzazione e rappresentanza degli interessi dell'avvocatura.

2. Le associazioni comunicano al Consiglio nazionale forense e agli Ordini territoriali nel cui ambito operano le loro realtà associative locali lo statuto, l'atto costitutivo e ogni altro elemento necessario a consentire la verifica della loro compatibilità con le istituzioni forensi per quanto attiene agli scopi e alla democraticità dell'organizzazione.

3. Il Consiglio nazionale forense e gli Ordini circondariali possono avvalersi delle associazioni e delle unioni forensi per la realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento professionale.

Titolo V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 51.

(Esercizio dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è avviata dal Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto l'incolpato o nel cui circondario è stato commesso il fatto; ogni altro Consiglio eventualmente informato o richiesto di provvedere in sede disciplinare trasmette gli atti all'Ordine in cui l'incolpato è iscritto.

2. Il presidente del Consiglio dell'ordine competente provvede immediatamente e senza compiere alcuna attività a trasmettere il fascicolo contenente l'incolpazione ed ogni altro elemento utile ai fini della proposizione dell'azione disciplinare al presidente del Consiglio dell'ordine competente per il giudizio disciplinare, il quale è individuato in un Consiglio dell'ordine di altro distretto viciniore, sulla base di apposita tabella approvata dal Consiglio nazionale forense e predisposta evitando ogni reciprocità.

3. Il presidente del Consiglio dell'ordine competente al giudizio disciplinare provvede

senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato la notizia dell'illecito ed il nome dell'incolpato, comunicandola al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'iscritto.

4. Il presidente del Consiglio dell'ordine competente al giudizio disciplinare informa immediatamente l'iscritto, invitandolo a fornire ogni utile elemento di valutazione, ed incarica un consigliere di svolgere le opportune indagini.

5. Le indagini dovono essere svolte, anche su fatti ulteriormente commessi o diversamente emersi, entro il termine non prorogabile di tre mesi; all'esito, il consigliere incaricato delle indagini riferisce al Consiglio, che può archiviare il procedimento, ovvero deliberare nuova istruttoria, ovvero formulare il capo di incolpazione, senza la presenza del consigliere incaricato.

6. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza e a quello eventualmente già competente in sede disciplinare dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto, nonché degli sviluppi processuali successivi.

7. Nel caso in cui più Consigli abbiano disposto l'avvio della stessa azione disciplinare, rimane competente il Consiglio che ha iscritto per primo nell'apposito registro il procedimento.

Art. 52.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Il corso della prescrizione è interrotto dalla comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché dall'atto di convocazione dell'interessato anche ai fini istruttori.

3. Nel caso in cui l'accertamento dell'illecito disciplinare dipenda dall'accertamento di fatti oggetto di procedimento penale, il ter-

mine di cui al comma 1 è sospeso per il tempo in cui gli atti del procedimento penale sono coperti da segreto.

Art. 53.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento è regolato dai seguenti princìpi:

a) l'apertura del procedimento deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito all'incolpato;

b) il presidente del Consiglio dell'ordine competente assegna il procedimento ad una sezione, il cui presidente nomina un relatore fissando l'udienza per la trattazione;

c) la convocazione è notificata all'incolpato almeno quindici giorni prima dell'udienza;

d) l'incolpato ha diritto di farsi difendere da un avvocato, di essere sentito, di indicare specificatamente, almeno sette giorni liberi prima dell'udienza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, e in particolare i documenti che offre in comunicazione;

e) il collegio in qualsiasi momento può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, chiedere informazioni e raccogliere osservazioni sia scritte che orali; esaurita la fase istruttoria, ne dichiara la chiusura e ordina procedersi alla discussione; l'incolpato ha diritto di rilasciare dichiarazioni in qualsiasi momento e può chiedere di essere sottoposto ad esame;

f) il collegio, assunti i mezzi di prova ritenuti necessari ed esaurita la discussione, decide il proscioglimento o l'applicazione di una sanzione, dando immediata lettura del dispositivo;

g) il collegio indica un termine, non superiore a giorni trenta, per il deposito della motivazione; l'avvenuto deposito è notificato all'incolpato, al procuratore generale della Repubblica del distretto ove ha sede il Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedi-

mento e a quello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'ordine in cui l'incolpato è iscritto.

2. Il dispositivo della decisione che infligge una sanzione più grave della censura è affisso all'albo esterno della sede del Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'iscritto; è comunicato agli uffici giudiziari del distretto, ai presidenti degli Ordini circondariali, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; è pubblicato sul notiziario dell'Ordine a cui compete l'esecuzione.

3. Il procedimento disciplinare si svolge autonomamente rispetto al procedimento penale relativo agli stessi fatti.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano le norme codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 54.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare può essere disposta, in considerazione della particolare gravità del fatto, per un periodo non superiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, nonché di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione e può proporre ricorso, che non ha effetto sospensivo, al Consiglio nazionale forense entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 55.

(Sanzioni)

1. Sono sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio della professione da un mese ad un anno;

d) la cancellazione per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni;

e) la radiazione.

2. La radiazione si applica quando l'infrazione è tale da compromettere irreparabilmente la fiducia in un futuro corretto esercizio della professione, ovvero nel caso di grave infrazione da parte di chi sia stato già due volte sospeso.

3. L'avvocato radiato, decorsi dieci anni dall'applicazione della sanzione, e l'iscritto che sia stato cancellato per un periodo superiore a tre anni, possono essere nuovamente iscritti con le modalità previste dall'articolo 12, comma 4.

4. Nel caso in cui la radiazione consegua a sentenza penale di condanna, sono fatti salvi gli effetti della revisione.

Art. 56.

(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato e del procuratore generale competente.

2. Il ricorso si propone con atto scritto da depositare alla segreteria del Consiglio dell'ordine, che provvede al rilascio della relativa certificazione, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto deposito della motivazione.

3. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo e sono enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

4. Il presidente del Consiglio nazionale forense assegna il ricorso ad una delle sezioni giurisdizionali, ovvero al Consiglio in sessione plenaria nel caso in cui debbano essere risolte questioni in ordine alle quali vi siano state deliberazioni discordanti tra le sezioni.

5. I ricorsi hanno effetto sospensivo, salvo quelli relativi alle pronunce riguardanti la sospensione cautelare.

6. Si osservano le norme regolamentari adottate dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile dinanzi alla Corte di cassazione; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale della Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, a norma del codice di procedura civile.

8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato dal codice di procedura civile.

€ 1,76